

STATUTO

**ALTAVISTA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSUOLO MO VIALE ISONZO 28

Numero REA: MO - 430886

Codice fiscale: 03949230365

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato =A= al numero di Repertorio 30.109/13.956

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE DURATA

ART. 1 E' costituita, con sede nel Comune di Sassuolo (MO), la Società Cooperativa denominata **"ALTAVISTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R. L."**.

La cooperativa potrà istituire filiali, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

La Società cooperativa sarà iscritta, a cura degli amministratori, nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c., presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci.

ART. 2 La durata della società è stabilita fino al giorno 11 (undici) gennaio 2071 (duemilasettantuno) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ART. 3 Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001 n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II - SCOPI - OGGETTO

ART. 4 Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381. Per la realizzazione di ciò, la cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno. La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, ed in particolare promuove l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci. La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative e di soggetti diversi dai soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c.. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 del codice civile.

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111 septies, R.D. 30 marzo 1942 n. 318. La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa s'impegna a non discriminare nessuno sia socio sia collaboratore per nazionalità, razza, sesso e religione per favorire ulteriormente l'integrazione sociale e la partecipazione a tutte le attività.

ART. 5 La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- lo svolgimento di assistenza, anche infermieristica, domiciliare, ospedaliera e presso altre strutture residenziali da effettuare con proprio personale qualificato e non;
- lo svolgimento di servizi medici ambulatoriali, servizi medici di emergenza/urgenza territoriale;
- lo svolgimento di servizi sanitari, infermieristici, assistenziali, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati;
- lo svolgimento di servizi di assistenza territoriale quali servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI);
- lo svolgimento di servizi medici presso servizi di Pronto Soccorso o reparti di Degenza, attività ambulatoriale, ecc. riguardanti le varie specializzazioni;
- lo svolgimento di gestione di strutture residenziali, semi-residenziali e ricettive diurne per accoglienza anziani, portatori di handicap e di soggetti disagiati, sia fisici che sociali;
- lo svolgimento di servizi di trasporto sociale e sanitario tramite autolettiga / autoambulanza;
- lo svolgimento di trasporto di emoderivati;
- lo svolgimento di servizi per strutture ricettive e/o alberghiere;
- la promozione della formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci lavoratori svolgono presso i terzi;
- il rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;
- attività di carattere socio-assistenziale come assistenza di base, assistenza sociale, educazione e formazione, animazione, riabilitazione sociale;
- attività per la rimozione degli ostacoli allo sviluppo delle potenzialità delle risorse della personalità, attraverso interventi interdisciplinari basati sulle scienze psicologiche, sociologiche, pedagogiche e mediche.

Tali attività e servizi sono rivolti ad anziani, bambini e minori, ammalati, degenti, handicappati, soggetti in stato di bisogno, soggetti in stato di disagio (tossicodipendenti, minori a rischio, carcerati, extracomunitari) e persone in genere che abbiano necessità di assistenza, educazione, cura e riabilitazione.

Le finalità della cooperativa potranno essere perseguite attraverso le seguenti attività:

- servizi a favore di strutture protette, di residenze sanitarie assistenziali, di case di cura, di centri diurni, di comunità di alloggio, di appartamenti protetti, di centri socio-riabilitativi, assistenziali, terapeutici ed educativi, con qualsiasi modalità di servizio (ad es. residenziale diurno, domiciliare, ambulatoriale);
- fornitura di servizi di assistenza, accompagnamento, trasporto e simili per bambini, anziani, infermi, handicappati ed altri soggetti in stato di bisogno e disagio;
- gestione di nidi, scuole, scuole dell'infanzia, centri gioco ed ogni altra tipologia di

servizio, sia continuativa che temporanea, per l'assistenza e l'educazione della prima infanzia, nonché attività complementari all'insegnamento ed all'integrazione degli alunni dei nidi di infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado e per l'ausilio alla didattica ed ai programmi dell'insegnamento istituzionale, nonché la promozione della didattica a distanza, dello smartworking-telelavoro e progetti di carattere comunitario avvalendosi di strumentazione a natura cibernetica, inserti di natura orto-prostetica e sistemi di ausilio alla mobilità generale in completa autonomia;

- gestione di strutture per lo svolgimento di attività rivolte a favorire il mantenimento e il recupero della forma fisica e delle funzioni intellettuali, sia con strumenti meccanici che elettronici o di mobilità avanzata;

- prestazioni di servizi socialmente utili di ogni tipologia e genere;

- prestazione di servizi a favore di presidi sanitari e parasanitari.

La cooperativa potrà inoltre -attraverso l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla Legge 8/11/1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa di cui all'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali- svolgere attività di:

- impresa di pulizia e di facchinaggio, stoccaggio merci anche per conto di terzi, carico e scarico merci, logistica delle merci;

- manutenzione aree verdi pubbliche e private.

S'intende esclusa qualunque forma di interposizione e fornitura di mano d'opera ove non consentita per la tipologia ed i requisiti di legge vigenti.

La società, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della solidarietà, per il miglioramento delle condizioni di vita degli assistiti e delle loro famiglie.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà emettere titoli di debito e strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo Titolo IV del presente statuto.

La cooperativa per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa potrà richiedere ed ottenere da enti pubblici e/o privati prestiti finanziari e contributi. Potrà altresì richiedere ed ottenere dai propri soci, prestiti e/o finanziamenti, anche infruttiferi o potrà anche effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci.

Dette ultime operazioni, in ogni caso, dovranno essere effettuate in ottemperanza alle disposizioni di legge e del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, in materia bancaria e creditizia. In particolare, le anticipazioni ed i finanziamenti

ti, sotto qualsiasi forma effettuati, potranno essere fatti esclusivamente nei confronti dei propri soci e con l'osservanza delle norme vigenti in materia, in particolare, soltanto se la cooperativa ha non più di cinquanta soci. E' vietata in ogni caso qualsiasi attività di credito al consumo, anche se nei confronti dei propri soci.

TITOLO III - SOCI

ART. 6 Requisiti dei soci

Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

I nuovi soci possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

I nuovi soci, esclusi i soci fondatori nell'atto costitutivo, faranno parte della categoria speciale a cui spettano i seguenti obblighi:

- obbligo di prestare per due anni continuativamente la propria attività per il raggiungimento degli scopi sociali;
- per due anni non potranno godere dei diritti di elettorato attivo per le delibere riguardanti l'elezione dell'amministrazione della società;
- per due anni non potranno godere dei diritti di elettorato passivo.

Il socio con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4 del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa. Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possono essere ammessi soci, denominati "soci volontari" persone che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionate a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall'art. 2 della Legge 381/1991.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11 Legge 381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessi diretti, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

ART. 7 Ammissione nuovi soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapp-

prezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;

c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiarare di aver preso visione;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiarare di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2 Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per gli altri soci nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci. Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria speciale dei soci prevista dall'art. 6 del presente statuto. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione. A seguito della delibera di ammissione e dalla conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione del libro soci lavoratori. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli stessi interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8 Trasferimento delle quote

Il capitale sociale è costituito da quote che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento dalla comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ART. 9 La quota sottoscritta dovrà essere interamente versata.

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota di sottoscrizione stimata in Euro 1.500,00 (millecinquecento e zero centesimi) da saldare subito o in modo ratealizzato secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci o dal Consiglio di Amministrazione;

b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;

c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci in particolare:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della cooperativa purchè vi consenta una maggioranza qualificata di soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purchè non vi si oppongano tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale.

ART.10 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio di perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 11 Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - 1. subordinato A. in presenza di licenziamento per giustificato motivo, salvo quanto disposto dall'art. 12 punto 4 lettera a.5);
 - 2. diverso da quello subordinato B in presenza di recesso contrattuale comunicato alla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi, che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio lavoratore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può

proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale. Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1 punto C, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data del ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale. E' fatto salvo il diritto dei soci di recedere, sempre mediante raccomandata alla cooperativa, con preavviso di 6 (sei) mesi.

ART. 12 Esclusione

L'esclusione è pronunciata dagli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore:

1. che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
 2. che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
 3. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;
 4. che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato: A. per il mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa B. per mutuo consenso C. per dimissioni, anche in periodo di prova D. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo E. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
 - b. diverso da quello subordinato: A. per mutuo consenso B. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore C. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
 5. che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
 6. che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto;
 7. che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
 8. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9 del presente statuto, senza autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia prevista;
 9. che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
 10. che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa di qualsiasi natura.
- Quando concorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1 punto 4, l'ulteriore rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 13 Controversie in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 37 del presente statuto. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14 Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti o esclusi hanno soltanto diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 22 del presente statuto. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per la quota assegnata al socio ex art. 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto entro un termine massimo di un anno. I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 15 Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14. Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16 Prescrizione dei diritti

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 17 Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità di lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. La cooperativa cura l'in-

serimento lavorativo del socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale, favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio medesimo.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV - STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18 Titolo di debito e strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del codice civile e dell'art. 111 octies delle disp. att. trans. del c.c..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, saranno stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- la modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

ART. 19 Assemblea speciale

All'assemblea speciale dei possessori di titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli art. 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 20 Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a - dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge e del limite minimo stabilito dall'assemblea;
- b - dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli investitori qualificati di cui al precedente art. 18;
- c - dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 22;
- d - da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- e - dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo 22 del presente statuto;
- f - dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART. 21 Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla

redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto delle cooperative, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da essi sottoscritta e versata. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli amministratori. La ripartizione del ristoro ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, in cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno ai sensi dell'art. 2521 c.c.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 22 Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili. In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura delle perdite di esercizio.

TITOLO VI - GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 23 Organi sociali

Sono organi della società:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) L'organo amministrativo;
- c) Il collegio sindacale, se nominato.

ART. 24 Decisioni dei soci

I soci decidono sulle seguenti materie nonché su ogni altra materia che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza:

1. approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi dei precedenti articoli 21 e 22 del presente statuto;
2. nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e il numero degli amministratori, nel rispetto del successivo art. 30 del presente statuto;
3. determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per le loro attività collegiali;
4. nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei componenti del collegio sindacale, elezione tra questi del presidente e determinazione dei compensi loro spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dei sindaci;
5. nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore, secondo quanto previsto dal successivo art. 34 del presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
6. approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 c.c.;
7. deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
8. deliberazione dell'esclusione del socio;
9. deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;
10. modificazioni dell'atto costitutivo: in tal caso il verbale è redatto da notaio e si applica l'art. 2436 del c.c.;
11. decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.

ART. 25 Ogni socio lavoratore che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, fermo restando le limitazioni al diritto di voto previste a norma del presente statuto.

ART. 26 Assemblea dei soci

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove purché sul territorio italiano. L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della convocazione a mezzo lettera raccomandata, fax o e mail, spediti ai soci lavoratori almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno

dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza. Il socio lavoratore può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano nell'impresa. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione. L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nell'art. 21 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio. Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere esercitata dai soci che non vi hanno consentito.

ART. 27 Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci lavoratori. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. I regolamenti che determinano criteri o regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie.

Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 del codice civile e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, è necessario il voto favorevole del 67% (sessantasette per cento) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 28 Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal vice-presidente o in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

ART. 29 Amministratori

La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci lavoratori che possono eleggere più amministratori. La maggioranza degli amministratori è scelta dai soci. Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea dei soci, e sono rieleggibili. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Spetta all'assemblea dei soci determinare il compenso dovuto agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 30 Consiglio di amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione che si compone da numero 3 (tre) a numero 5 (cinque) consiglieri. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il vice presidente. Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere, o se nominati, i sindaci o il revisore. Esso è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o consigliere presente più anziano di età. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia di cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e ove nominati, dal collegio sindacale o dal revisore.

ART. 31 Sostituzione degli amministratori

Qualora vengano a mancare uno o più dei consiglieri di amministrazione il consiglio provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci lavoratori e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 32 Rappresentanza sociale

Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale. Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni altra natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice presidente.

Il presidente, previa conforme deliberazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, nonché con speciale procura a dipendenti della società e/o soggetti terzi.

TITOLO VII - IL CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

ART. 33 I soci, decidendo ai sensi di legge, possono in ogni momento nominare un collegio sindacale o un revisore. In ogni caso, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria al ricorrere dei requisiti e con le modalità individuati dalla normativa tem-

po per tempo in vigore.

ART. 34 Collegio sindacale - Sindaco Unico

Il collegio sindacale, qualora nominato nei casi obbligatori di cui al secondo comma del precedente articolo, è disciplinato dalle disposizioni di legge.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

In alternativa al Collegio Sindacale, laddove possibile per legge, potrà essere nominato un Sindaco Unico.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 35 Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) il numero di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà in qualunque momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 36 Devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento della cooperativa vi è obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e di dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi;
- c) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

ART. 37 Conciliazione ed arbitrato

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere

oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio relativa alla sede sociale, con gli effetti previsti dagli art. 38 e segg. del D.Lgs. 5 del 2003. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio in cui la società ha sede, da numero tre arbitri nominati dal comitato tecnico della Camera Arbitrale. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 38 Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 20, 22 e 36 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

F.to Serafini Artemio - Soufiane Ouazir - Gianotto Mauro - Antonio Nicolini notaio - sigillo.

Io sottoscritto Dott. ANTONIO NICOLINI, Notaio in Sassuolo, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del D. L.gs 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to ANTONIO NICOLINI - Notaio - Digitale

ESENTE DA BOLLO